



Al Presidente del Consiglio comunale

**Oggetto: Mozione urgente per l'annullamento dell'ordinanza del sindaco n. 133 del 3.8.2017.**

## Il Consiglio comunale

### Premesso che:

- con mozione del Consiglio comunale n. 28 del 21.2.2017 è stato approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Consiglieri del Partito Democratico di Sansepolcro, di valutare l'opportunità di inserire nel Regolamento di Polizia municipale una norma che preveda l'applicazione di sanzioni contro l'esercizio dell'accattonaggio in forma molesta, nonché di compiere delle verifiche su persone che possano praticare l'accattonaggio senza trovarsi in condizioni di reale povertà, oltre ad accertare l'identità e lo *status* di quelle persone che praticano l'accattonaggio, etc.

- nelle premesse della medesima mozione si fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 519 del 28.12.1995 la quale ha stabilito che: *«la mendicizia non invasiva, di per sé, non è in alcun modo una minaccia alla tranquillità ed all'ordine pubblico, in quanto tali beni non possono dirsi seriamente posti in pericolo dalla mera questua, che si risolve cioè in una semplice richiesta di aiuto»;*

- **l'art. 18 della Legge n. 205 del 25.6.1999 ha abrogato l'art. 670 del Codice penale per illegittimità costituzionale, depenalizzando il reato di mendicizia;**

- l'ordinanza del sindaco n. 133 del 3.8.2017 dispone di censurare e sanzionare anche il comportamento della mendicizia non invasiva al punto n. 2 del dispositivo della medesima come segue: **«Il divieto della pratica dell'accattonaggio, ancorché non molesto o minaccioso, oppure posto in essere senza le modalità di cui sopra** (ovvero con modalità ostinate, reiterate, continuative ed insistenti o minacciose, etc.), **nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:**

- nel centro storico del Comune di Sansepolcro;
- presso le intersezioni stradali e i parcheggi pubblici adiacenti le mura storiche;
- all'interno e in prossimità dei mercati settimanali del martedì, del sabato e del venerdì nel periodo estivo;
- nelle aree prospicienti la stazione ferroviaria di viale Volta, l'Ospedale civico di via Galilei, le case di cura e **in prossimità dei luoghi di culto;**
- davanti al cimitero monumentale di viale Osimo;
- davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità degli uffici pubblici e degli Istituti bancari;
- davanti o **in prossimità delle sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza pubblica;**
- sulle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea»;

### Considerato che:

- l'ordinanza n. 133 del 3.8.2017 è stata emanata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. che tuttavia non consente al Sindaco di adottare provvedimenti generali in materia di Pubblica Sicurezza, ma solo in materia di emergenza sanitaria e igiene pubblica a carattere locale, come emerge dal testo normativo qui trascritto:  
*«In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di*

